

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
TERMALE TRA AZIENDA USL UMBRIA N. 2 E SOCIETA' TERME
FRANCESCANE S.r.l - PERIODO DAL 01/08/2016 AL 31/12/2016

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno MEC del mese c
..... NOVEMBRE nella sede legale provvisoria dell'Azienda US
Umbria n. 2 di Terni, Viale Donato Bramante n. 37

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, di seguito nel presente atti
chiamata semplicemente Azienda, rappresentata dal Dr. Imolo Fiaschini,
nella sua qualità di Direttore Generale, con sede legale provvisoria in
Terni, Viale Donato Bramante n. 37 - C.F./P.Iva 01499590550

E

La Società Terme Francescane S.r.l. - di seguito denominata Terme,
rappresentata dal suo Legale Rappresentante sig. Tili Fausto, autorizzato
all'atto, con sede legale in Roma, Viale Val Padana n. 81 e Stabilimento
termale in Spello (PG), Via delle Acque snc, P.Iva 11850711000

PREMESSO QUANTO SEGUE

Ai sensi dell'art. 36 primo comma e dell'art. 44 terzo comma, della legge
23 dicembre 1978, n.833 e del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto il D.M. 19.05.1986;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 24.10.1989 n. 8017 con la
quale è stata conferita alla Società Italiana Acque Minerali e Termali s.r.l.
la concessione mineraria denominata "Terme di San Felice" nello
stabilimento "Terme Francescane" nel territorio del Comune di Spello;



Visto quanto disposto dalla DGR del 06.05.1998 n. 2170 in merito ai requisiti autocertificati;

Vista la L. 24.10.2000 n.323 "Riordino del settore termale";

Visto il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Sanità e servizi Sociali n. 3553 del 26.04.2002 "Società Italiana Acque Minerali e Termali s.r.l. di Spello: autorizzazione all'esercizio all'attività di una struttura termale";


Vista la Determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture n. 5577 del 19.06.2002 ""Società Italiana Acque Minerali e Termali s.r.l. - Autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale "Terme Francescane" con l'acqua minerale San Felice del Comune di Spello";

Vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali n. 5805 del 28.06.2002 "Società Italiana Acque minerali e termali s.r.l. di Spello (PG) : accreditamento provvisorio";



Vista la D.G.R. del 13 ottobre 2004 n. 1526 "Assistenza Termale: individuazione requisiti specifici autorizzazione, accreditamento, attribuzione livelli tariffari differenziati. Procedura riconoscimento intera tariffa 2004 FEDERTERME biennio 2003-2004" con cui è stato, tra l'altro, riconosciuto alle Terme Francescane il livello tariffario 1;

Vista la D.G.R. n. 233 del 10.03.2014 "Recepimento Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 172/CSR del 05.12.2013, ai sensi dell'art. 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015" con cui la



Regione Umbria ha, tra l'altro, preso atto che le tariffe da applicare alle prestazioni termali erogate a decorrere dal 1° luglio 2013 sono quelle riportate nelle Tabelle 2A e 2B allegate all'Accordo nazionale sopra richiamato e che l'incremento dei volumi finanziari riconosciuti alle strutture che erogano prestazioni termali deve rientrare nei limiti previsti dallo stesso Accordo; l'Accordo ha, inoltre, confermato che le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con D.M. del 22.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;


Vista la delibera del Direttore Generale n. 571 del 11.07.2014 con cui si è preso atto che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale n. 4082 del 22/05/2014, visto l'atto notarile rep. N. 55935, raccolta n. 16413 del 28/04/2014

"Affitto di ramo d'Azienda", ha stabilito il subentro della Società Terme Francescane S.r.l. alla Società Italiana Acque minerali e termali s.r.l. nell'esercizio dell'attività sanitaria della struttura sita in Via delle Acque a Spello (PG);



Preso atto delle indicazioni regionali, a seguito di recepimento delle direttive del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF - Riunione del 25/03/2014, in merito alla definizione del global budget ed alla contabilizzazione dei ticket;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7125 del 01.08.2016 con cui la Regione Umbria ha rilasciato l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, alla Società



Terme Francescane srl sita nel comune di Spello – Via delle Acque snc per le attività autorizzate con D.D. n. 3553 del 26/04/2002.

L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

Vista la Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria n. 2 n. 578 del 08/09/2016;

Dato atto che è stato acquisito agli atti il DURC rilasciato dall'INPS e che la Società Terme Francescane srl non è soggetta al versamento del contributo ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004, come da dichiarazione ENPAM prot.n. 86040 del 23/09/2016, acquisita agli atti d'ufficio.

Nelle more di eventuali, ulteriori disposizioni per l'anno 2016 in merito all'assistenza termale ed alle tariffe applicabili, al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni di assistenza termale




SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Le Terme, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, sono ammesse ad erogare le prestazioni termali con oneri a carico del SSN previste dal precedente Accordo Nazionale per il biennio 2008-2009 e confermate nell'elenco allegato all'Accordo Nazionale per il triennio 2013-2015 (all. 4), ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della revisione, in corso di elaborazione, dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 29.11.2001, per :



- CURE INALATORIE
- BALNEOTERAPIA
- FANGOTERAPIA
- CURE IDROPINICHE




Ai sensi della legge n. 98/1982, del DPCM 29/11/2001, del Decreto 23 dicembre 2008, dell'Accordo Regioni/FederTerme per il biennio 2008-2009 e dell'Accordo Nazionale per il triennio 2013-2015, le prestazioni agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL vengono erogate secondo le condizioni e le modalità vigenti presso i predetti Enti in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate.

ART. 3

Le Terme si impegnano ad erogare, alle condizioni appresso indicate e senza pretendere alcun pagamento diretto da parte dei curandi, fatta

eccezione per la quota di partecipazione alla spesa eventualmente prevista a loro carico dalla legge, le prestazioni termali di cui al precedente art. 2 a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, residenti nella Azienda USL Umbria n. 2 o residenti in Aziende UU.SS.LL. extra regione, con riferimento alle disposizioni di legge riguardanti l'erogazione delle cure, durante il periodo di apertura del proprio stabilimento (ma limitatamente al periodo dal 01/08/2016 al 31/12/2016, stabilito con il presente accordo), sito nel Comune di Spello (PG), ed esibiscono la proposta-richiesta redatta su ricettario del S.S.N. dal medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta ovvero dallo specialista in una delle branche attinenti alle patologie soggette a beneficio, così come disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali.



Per i curandi inviati dall'INPS e dall'INAIL si applica quanto disposto dalla normativa specifica.

ART. 4

La proposta-richiesta di cui all'art. 3, conforme al modello ministeriale, deve contenere, oltre ai dati anagrafici del curando ed al codice di tessera sanitaria, l'indicazione della diagnosi accertata e del ciclo di cure termali da praticare, oltre che la dichiarazione dell'assistito, sotto propria responsabilità, di non aver usufruito, nell'anno solare in corso, di altro specifico ciclo di cure termali, connesso con la patologia, con onere a carico del S.S.N., oppure di avere diritto, in quanto appartenente alle categorie previste dalla normativa specifica, a due cicli di cura purchè per patologie diverse.

ART. 5

Le Terme, prima di ammettere il curando alla effettuazione del tipo di cura termale indicato nella proposta-richiesta, devono sottoporlo ad accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche e per la prescrizione della terapia termale per quanto concerne qualità, tempi e modalità delle somministrazioni, nell'ambito del ciclo autorizzato. Nel caso in cui vengano accertate controindicazioni al tipo di cura autorizzato, il curando non può essere ammesso ad altro tipo di cura, se non previo confronto con il medico del Servizio Medicina Legale dell'Azienda USL Umbria n. 2, o suo sostituto per la funzione specifica.

I compiti di cui al primo e secondo comma del presente articolo spettano al Direttore Sanitario responsabile delle Terme o ad altro sanitario dallo stesso incaricato, il quale è anche tenuto, ai sensi del presente accordo, a





controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi di urgenza, praticabili nello stabilimento termale, che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la "cartella clinica termale individuale".

II curando, dopo la visita di ammissione, è provvisto di tagliandi in numero corrispondente alle cure da praticare con l'indicazione, ove necessario, del suo turno giornaliero.

ART. 6

Tutti i cicli di cura indicati nell'art. 2 del presente accordo hanno, di norma, la durata massima di giorni 15, entro i quali le prestazioni di cui si compongono sono effettuate secondo i tempi, gli intervalli e le modalità prescritte ai sensi del precedente art. 5, avuto riguardo alle esigenze cliniche del curando. I tempi di svolgimento delle prestazioni delle cure, qualora non previsti dall'Accordo Nazionale, saranno oggetto, a seguito di segnalazione delle Terme, di un protocollo concordato ed aggiornabile congiuntamente tra l'Azienda e le Terme secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Viene ribadito che ciascuno dei predetti cicli comprende obbligatoriamente tutte le prestazioni previste negli allegati all'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali vigente ed in particolare tutti gli accertamenti specialistici, di laboratorio e/o strumentali ivi previsti i quali debbono essere sempre e comunque eseguiti, fatta eccezione per gli accertamenti radiologici, che non debbono essere ripetuti, in rapporto al rischio radiogeno, se già in possesso dei soggetti in cura ed ancora



cl clinicamente utilizzabili. In ogni caso per questi ultimi dovr  essere allegata alla fatturazione una dichiarazione sostitutiva del medico Responsabile delle Terme.

ART. 7

Ai sensi dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 e della conseguente D.G.R. di recepimento n. 233 del 10/03/2014, ed in adesione alle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in merito alla definizione del global budget ed alla contabilizzazione dei ticket, il costo da sostenere da parte dell'Azienda per l'acquisto di prestazioni termali per l'anno 2016 ammonta a complessivi € 246.577,00 al netto dei ticket, di cui € 219.281,00, al netto dei ticket, quale tetto di spesa per prestazioni in favore di residenti nella Azienda USL Umbria n.2, con esclusione dei residenti nell'Azienda USL Umbria n.1 per i quali la stessa Azienda provvede con propria convenzione, ed € 27.296,00 al netto dei ticket, quale tetto di spesa per prestazioni in favore di residenti in Aziende UU.SS.LL. extra regione.

Al budget di € 246.577,00 viene aggiunta una quota presunta di € 51.781,00 (pari al 21% del tetto di spesa) relativa ai ticket. A chiusura dell'anno 2016 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il volume finanziario massimo, stimato in complessivi € 298.358,00 in considerazione dell'effettivo andamento del ticket nel corrente anno.

Il costo relativo ai bolli applicati sulle fatture emesse dallo Stabilimento termale   scorporato dal budget assegnato.



Le Terme si impegnano al rispetto della somma stabilita con il presente accordo per i residenti nell'Azienda USL Umbria n. 2 e per i residenti in Aziende UU.SS.LL. extraregionali.


L'Azienda si impegna, comunque, a riconoscere il budget di € 246.577,00 al netto del ticket nella sua totalità se l'attività addebitata raggiunge tale somma, indipendentemente dai tetti previsti per ogni tipologia di attività. Nei limiti e con le modalità di cui sopra, i pagamenti delle prestazioni riconoscibili, per le prestazioni idrotermali rese a favore dei cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Umbria n. 2 e di Aziende UU.SS.LL. extraregionali, sono effettuati entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture emesse dalle Terme separatamente per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali; non verranno riconosciute eventuali eccedenze rispetto al tetto contrattuale previsto per l'anno 2016.

Medesime modalità sono valide anche per i cittadini avviati alle cure da parte dell'INAIL e dell'INPS ed il costo delle cure è compreso nei tetti sopra riportati, con riferimento alle rispettive residenze.

Qualora sorgano contestazioni sulle prestazioni effettuate, il pagamento delle stesse rimane sospeso fino a quando non si esprimerà nel merito la Regione dell'Umbria.

ART. 8

Per il pagamento, con le modalità indicate dall'art. 7, da parte dell'Azienda delle cure termali di cui al presente accordo, si applicano, avuto riguardo agli specifici livelli tariffari attribuiti alle Terme (livello tariffario 1 senza adesione – allegato 3, tab. 2A), le tariffe convenzionali, determinate, per tipo di cura e per livello tariffario, dall'Accordo nazionale




per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 e dalla conseguente D.G.R. di recepimento n. 233 del 10/03/2014, al netto, nei casi in cui è prevista, della quota di partecipazione alla spesa di cui al precedente art. 3 direttamente corrisposta dai curandi e trattenuta dalle Terme a titolo di anticipo sul pagamento dovuto dall'Azienda.

Le tariffe di cui al precedente comma si intendono vigenti, fisse ed immutabili per tutto il periodo di validità dell'Accordo Nazionale e del presente accordo, ed onnicomprensive di ogni prestazione prevista, ad esclusione degli oneri relativi all'imposta di bollo. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, Lett. b) della Legge 28.02.2008 n. 31, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di Assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento del global budget sopra stabilito, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.

L'Azienda non assume a proprio carico l'onere relativo a cicli di cura erogati dalle Terme in difformità a quanto previsto dal presente accordo e dalle normative in materia di assistenza termale.

ART. 9

Nel caso in cui il curando fruisca di un numero di prestazioni inferiore rispetto a quello indicato per ciascun ciclo di cui al precedente art. 2, il corrispettivo dovuto alle Terme è costituito da una somma fissa stabilita




dall'Accordo Nazionale, cui va aggiunta la somma dei prezzi unitari delle prestazioni effettivamente fornite, calcolati detraendo, dalla tariffa intera spettante alle Terme per il particolare tipo di cura, la predetta quota fissa, e dividendo l'importo ottenuto per il numero delle prestazioni che compongono il ciclo stesso. Del corrispettivo come sopra determinato, compete alle Terme, nei casi in cui è prevista dalla legge, solo la parte eccedente la quota di partecipazione alla spesa direttamente sostenuta dai curandi. Ai fini di cui al comma precedente, il prezzo unitario delle prestazioni relative ai cicli di cura comprendenti anche accertamenti specialistici, di laboratorio e/o strumentali, è calcolato dividendo la tariffa intera, dopo aver detratta la somma fissa, per il numero delle prestazioni idrotermali che costituiscono il ciclo di cura. Il compenso dovuto alle Terme è quindi determinato sommando alla quota fissa il prodotto ottenuto moltiplicando il prezzo unitario per il numero delle giornate di effettiva cura.



La quota di tariffa comunque dovuta alle Terme nei casi di interruzione della cura è fissata in € 3,10.

Il curando, per parte sua, all'atto dell'interruzione della cura, è tenuto a restituire alle Terme i tagliandi relativi alle prestazioni non godute.

Limitatamente ai cicli di cura delle terapie idropiniche e delle terapie inalatorie, esclusa la ventilazione polmonare controllata, ove il curando non restituisca i tagliandi e le Terme non siano comunque venute a conoscenza della interruzione della cura, il ciclo si ritiene fruito per intero e spetta alle Terme l'intero corrispettivo, con riserva di successivi controlli




e salvo conguagli di entità pari al valore dei tagliandi non utilizzati eventualmente recuperati e restituiti all'azienda termale.

Limitatamente ai cicli di fangoterapia, fangobalneoterapia, in caso di interruzione improvvisa, intendendosi per tale quella notificata alle Terme entro il giorno precedente in caso di seduta di cura prenotata per le ore antimeridiane ed entro le ore 12 dello stesso giorno nel caso di seduta prenotata per il pomeriggio, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto alle Terme, il numero delle prestazioni effettivamente rese, è aumentato di una unità, sempre che l'interruzione non sia causata da motivi di ordine sanitario. Del verificarsi dell'una e dell'altra delle due fattispecie di cui sopra, le Terme devono dare esplicita notificazione all'Azienda attraverso specifiche annotazioni da apporsi sulla fatturazione, a fianco dei nominativi interessati, fermo restando, comunque, nella seconda ipotesi, l'obbligo convenzionale di segnalare l'interruzione della cura sulla cartella clinica termale individuale. Per tutti i casi in cui è fatturata la tariffa intera, le Terme debbono comunque indicare in calce all'estratto-conto la seguente annotazione cumulativa: "cicli fruiti per intero".



ART. 10


La liquidazione delle fatture relative alle cure autorizzate e praticate in favore dei cittadini residenti nel territorio di questa Azienda (con esclusione dei residenti nel territorio dell'Azienda USL Umbria n. 1), oppure nel territorio di altre Regioni, è effettuata dall'Azienda entro i termini previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. 192 del 09.11.2012, art.1, comma 5, lett. b), calcolati dal ricevimento delle fatture stesse, fermo



MARCA DA SOLLO
 €16,00
 SED1C1/ED
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 GENZIRA
 00032175
 00032175
 4578-00088
 IDENTIFICATIVO : 01151955312590
 0 1 15 195531 259 0



(continued)



attività dei flussi di mobilità alla Regione" e sulla base delle disposizioni dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015 e della conseguente D.G.R. di recepimento n. 233 del 10/03/2014, controlli sul rispetto del tetto di spesa stabilito).

A richiesta dell'Azienda, le Terme dovranno fornire una statistica conclusiva dell'intera attività annua nelle modalità indicate.

Le Terme dovranno inoltre assolvere eventuali ulteriori debiti informativi disposti nel periodo di validità del presente accordo da normative nazionali, regionali o concordati con l'Azienda.



ART. 11

Il personale medico e non medico che opera nelle Terme per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Direttore Sanitario responsabile delle Terme è individuato nel dr. Moreno Battaglia.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo alle Terme di comunicare a questa Azienda, entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

ART. 12

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con




la compartecipazione alle quote di imprese che possano configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Le Terme, ai sensi dell'art. 1 comma 19 L. 23.12.96 n. 662, devono documentare lo stato del proprio organico con il quale hanno la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Si impegnano a non utilizzare personale incompatibile e provvedono a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. Della verifica è stata data comunicazione all'Azienda. In ogni caso, nella struttura sede delle Terme o comunque in altre strutture alle stesse riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Le Terme dichiarano altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

ART. 13




Visti gli adempimenti connessi all'Applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. 30.09.2003 n. 269 convertito in legge 24.11.2003 n. 326 nonché della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 art. 1 comma 276, le Terme sono responsabili della verifica della corretta modalità di compilazione delle ricette e delle informazioni relative che saranno richieste dal MEF e assumono a proprio carico eventuali oneri derivanti da anomalie o mancato rispetto delle normative di cui sopra.

ART. 14

L'Azienda ha facoltà di effettuare, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dello stabilimento termale, atti a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e, in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro atte a tutelare la salute degli utenti.

Le Terme devono trasmettere all'Azienda - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - con periodicità semestrale, tutte le verifiche previste nel piano di autocontrollo adottato e tutti i referti analitici dei campionamenti che vengono effettuati in proprio sui punti di captazione e distribuzione acque e fanghi, per tutti i parametri previsti dalle specifiche norme (strutture sanitarie, terme, piscine, acque destinate al consumo umano).



Il Servizio si riserva tutte le verifiche ispettive di competenza ai fini di ogni valutazione che possa incidere sulla eventuale sospensione e/o revoca del presente accordo.

ART. 15

Le Terme sollevano l'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati ai curandi autorizzati, sia in dipendenza delle cure praticate che per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle stesse.

A tal fine le Terme dichiarano di aver stipulato specifica ed adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e personale dipendente.

ART. 16

L'Azienda si riserva la possibilità di attivare un comitato tecnico-scientifico, nell'ottica di produrre valutazioni di appropriatezza delle richieste e di efficacia delle prestazioni di assistenza termale fornite limitatamente ai residenti nell'Azienda.


L'eventuale attivazione avverrà previa adozione di uno specifico atto dell'Azienda in merito alle modalità operative di insediamento e funzionamento.

ART. 17

Le Terme sono obbligate ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 e dello schema generale di riferimento della "Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 10.5.95. Di detta carta dei servizi è



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.



data adeguata pubblicità agli utenti ed inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente.

Le Terme si impegnano a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine le Terme si impegnano a tenere un apposito punto di informazione.


ART. 18

Le Terme garantiscono il pieno e scrupoloso rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione di dati personali".

Le Terme sono tenute a mantenere riservati dati personali ed informazioni raccolti nell'espletamento dell'attività affidata con il presente accordo, oggetto di trattamento nei propri archivi, estendendo tale impegno ai propri dipendenti e/o a terzi dalle stesse eventualmente incaricati. I dati e le informazioni suddette non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate o divulgate a terzi e non potranno essere utilizzate, da parte delle Terme, o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei diritti degli interessati, così come previsti dall'art. 7 dello stesso Codice.

Le Terme si obbligano, altresì, ad acquisire il consenso degli utenti relativamente ai dati che dovranno essere comunicati all'Azienda, ai sensi



del predetto D.Lgs n.196/2003.

ART. 19

Il presente accordo si intende immediatamente e automaticamente risolto:


- 1) ove siano revocate e, comunque, vengano meno per qualsiasi causa, la concessione mineraria o l'autorizzazione all'apertura;
- 2) in caso di ingiustificata chiusura dello stabilimento durante il periodo di apertura indicato nel precedente art. 3;
- 3) al venir meno, per qualsiasi causa, delle condizioni di erogabilità di un determinato tipo di cura oggetto della presente convenzione, nel qual caso la convenzione si intende immediatamente ed automaticamente risolta per la parte relativa al solo tipo di cura non più erogabile.

Qualora gli impedimenti di cui sopra abbiano carattere temporaneo, l'accordo si intende parzialmente sospeso per tutta la durata degli stessi.

L'Azienda, inoltre, ha facoltà di determinare la risoluzione di diritto del presente accordo secondo i modi di cui al secondo comma dell'art. 1456 del codice civile:



- a) nel caso in cui le Terme abbiano preteso dai curandi il pagamento di prestazioni convenzionali, in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 3;
- b) in caso di mancato rispetto da parte delle Terme dell'obbligo, sancito dal precedente art. 5, di sottoporre il curando a visita medica prima di ammetterlo all'effettuazione della cura;
- c) nel caso in cui le Terme impediscano la effettuazione dei controlli previsti dal terzo comma del precedente art. 14;



d) nel caso di accertata non corrispondenza fra la proposta-richiesta di cure termali e le prestazioni effettivamente erogate.

ART. 20

Le Terme assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore delle Terme per le prestazioni di cui al presente Accordo, devono essere effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dallo stesso Stabilimento. Le Terme si obbligano a comunicare all'Azienda ogni modifica relativa ai dati dichiarati e conservati agli atti.

Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.


ART. 21

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in materia di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgenza di tali fattispecie.

ART. 22

Il presente accordo, salvo quanto previsto per le tariffe convenzionali dal precedente art. 7, ha durata per il periodo dal 1 agosto 2016 al 31



dicembre 2016, in adesione alla Determinazione Dirigenziale Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane n. 7125 del 01/08/2016 con cui è stato rilasciato l'Accreditamento Istituzionale alla Società 'Terme Francescane srl'.



ART. 23

Per qualsiasi controversia viene eletto quale Foro competente quello di Terni.

ART. 24

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico delle Terme sottoscriventi.

ART. 25

Per quanto non previsto espressamente nel presente accordo, valgono le vigenti disposizioni di legge e le specifiche normative della Regione Umbria.

Il presente accordo contrattuale è, comunque, suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia di assistenza termale e di tariffe applicabili.

Letto approvato e sottoscritto

Società Terme Francescane srl

Il Legale Rappresentante

Sig. Fausto Tili

Azienda USL Umbria n. 2

Il Direttore Generale

Dr. Imolo Fiaschini